

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA**

LORO SEDI

Circolare nr. 21

Trento, 20 marzo 2020

**Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione de
COVID-19 nei cantieri edil.**

Informiamo che in data 19 marzo 2020, è stato adottato un Protocollo condiviso tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti, l'ANAS, RFI, l'ANCE e le Organizzazioni sindacali di categoria, di **“regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili”**.

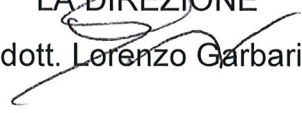
Stante la validità delle disposizioni contenute nel precedente Protocollo del 14 marzo negli ambienti di lavoro di tutti i settori produttivi, le parti firmatarie del sopraccitato Protocollo del 19 marzo hanno inteso definire ulteriori misure specifiche, per l'appunto, per i cantieri edili.

Il Protocollo, del quale si trasmette in allegato il testo per ogni informazione di dettaglio, prescrive determinate precauzioni da porre in essere quali:

- Obblighi di informazione
- Modalità di accesso in cantiere da parte dei fornitori
- Pulizia e sanificazione nel cantiere
- Precauzioni igieniche personali
- DPI
- Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi)
- Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni)
- Gestione in cantiere di soggetti con sintomatologia
- Sorveglianza sanitaria.

Di particolare rilievo, altresì, il capitolo conclusivo del Protocollo. Nel richiamare la disposizione contenuta nell'art. 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia da COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, anche con riferimento all'applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, **il Protocollo individua alcune ipotesi relative ad attività di cantiere, di carattere esemplificativo e non esaustivo, al ricorrere delle quali si verifica tale esclusione di responsabilità.** Il verificarsi di dette ipotesi individuate dal Protocollo deve tuttavia essere attestata dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Nel rinviare per i contenuti specifici a quanto pattuito nel Protocollo condiviso in allegato, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

LA DIREZIONE

dott. Lorenzo Garbari

Allegato:

- Protocollo condiviso 19 marzo 2020

